

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII)	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 5
AGRICOLTURA (XI):	
<i>Esame preliminare bilancio</i>	» 5
CONVOCAZIONI	» 6

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965, ORE 9,25. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali » (2452) (*Parere della I e della XII Commissione*).

SULOTTO ed altri: « Regolamentazione del licenziamento » (302);

SPAGNOLI ed altri: « Modifica dell'articolo 2120 del codice civile » (1855);

PETIZIONI:

« Regolamentazione del principio della giusta causa nei licenziamenti » (73), (80), (83), (84), (86), (87), (88).

Le Commissioni proseguono nell'esame del disegno e delle proposte di legge e, dopo aver respinto un emendamento Cannizzo ed un emendamento Spagnoli ed altri, approvano l'articolo 6 nel testo proposto dal Comitato

ristretto, identico alla formulazione del Governo, con lo spostamento del primo comma alla fine dell'articolo. L'articolo è così formulato:

« Il licenziamento deve essere impugnato dal prestatore di lavoro, a pena di decadenza, entro 40 giorni.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore ».

Sull'articolo 7 prendono la parola i deputati Cacciatore, Spagnoli, Sulotto, Cannizzo, i Relatori: Russo Spena per la XIII Commissione e Fortuna per la IV Commissione.

Il Sottosegretario di Stato Martoni annuncia che il Governo sostiene integralmente il testo del disegno di legge.

(*La seduta sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle 10,50*).

Non avendo il deputato Cacciatore insistito sui propri emendamenti e non insistendo il deputato Cannizzo su quelli da lui presentati, le Commissioni dopo aver respinto alcuni emendamenti presentati dai deputati Spagnoli ed altri, Sulotto ed altri, Sacchi ed altri, Coccia ed altri, approvano l'articolo 7 nel testo proposto dal Comitato ristretto. L'articolo, pertanto, risulta così formulato:

« Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

I termini di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono sospesi dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale ».

Le Commissioni, quindi, accogliendo un emendamento dei deputati Guidi, Spagnoli, Sulotto e la proposta del Comitato ristretto approvano la soppressione dell'articolo 8 del testo governativo.

Avendo dichiarato il deputato Cacciatore di non insistere sugli emendamenti aggiuntivi, articolo 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8-sexties, che si riserva di presentare in Aula, dopo interventi dei deputati Sulotto e Cannizzo e dopo aver respinto due emendamenti Sulotto ed altri, le Commissioni approvano — accogliendo il parere del Comitato ristretto — integralmente l'articolo 9 nella formulazione del disegno di legge, che è del seguente tenore:

« Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro e al comportamento delle parti.

La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.

In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per le imprese che occupano fino a sessanta dipendenti.

Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione della indennità di anzianità ».

Le Commissioni, quindi respingono un articolo 9-bis proposto dai deputati Sulotto ed altri.

Sull'articolo 10 intervengono i deputati Cannizzo, che non insiste sul proprio emendamento riservandosi di presentarlo in Aula, il deputato Cacciatore che non insiste sul proprio emendamento soppressivo di tutto l'articolo, nonché i deputati Breganze, Lucifredi, Di Primio, Gilti e i Relatori: Russo Spena per la XIII Commissione e Fortuna per la IV Commissione.

Le Commissioni, al primo comma dell'articolo 10, approvano un emendamento dei deputati Sulotto ed altri ed un emendamento soppressivo del secondo comma proposto dai deputati Sulotto e Rossinovich. L'articolo 10, viene quindi approvato nella seguente formulazione:

« L'indennità di licenziamento è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Le Commissioni passano all'articolo 11 e non insistendo i deputati Cacciatore, Guidi, Sacchi nonché Cannizzo sui relativi emendamenti, approvano l'articolo 11 nella formulazione di cui al primo comma del testo governativo con l'intesa di esaminare il secondo comma in sede di articolo 12. Pertanto, l'articolo 11 rimane così formulato:

« Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro ».

Sull'articolo 12 prendono la parola i deputati Rossinovich, Spagnoli, Cannizzo, Breganze ed i Relatori Russo Spena per la XIII Commissione, nonché Fortuna per la IV Commissione.

I deputati Rossinovich e Cannizzo non insistono sui propri emendamenti, mentre le Commissioni respingono un emendamento del deputato Cacciatore per la soppressione del primo comma e un emendamento Galdo-Cruciani fatto proprio dal deputato Spagnoli.

Le Commissioni, quindi, approvano il testo dell'articolo 12 nella formulazione propo-

sta dal Comitato ristretto che assorbe anche il secondo comma dell'articolo 11. Il testo dell'articolo 12 risulta, pertanto, così formulato:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a 35 dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 10.

« La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge ».

Le Commissioni, infine, approvano come articolo 12-*bis* l'ultimo comma dell'articolo 12 nella formulazione proposta dal Comitato ristretto:

« Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ».

Il Presidente, quindi, avverte che ai provvedimenti oggi in esame sono collegate n. 7 petizioni che saranno illustrate dai relatori nella relazione all'Assemblea.

Le Commissioni danno, quindi, mandato ai Relatori Fortuna, per la IV Commissione e Russo Spena, per la XIII Commissione a stendere la relazione per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Micara.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2728).

Il Relatore Cassiani illustra favorevolmente il provvedimento, che si prefigge di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione

all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purché possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

Dopo intervento del Sottosegretario Mazza, che dichiara di concordare col Relatore, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva senza modificazioni l'articolo unico del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per il decentramento nei pagamenti delle spese per l'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2732).

Il Relatore Dal Canton Maria Pia riferisce sul provvedimento, che è inteso ad eliminare le remore che si riscontrano nell'azione di finanziamento di istituzioni preposte all'assistenza estiva ed invernale dei minori bisognosi (mediante l'organizzazione e la gestione di colonie, campeggi, asili, refezioni e dopo scuola), e di snellire le relative procedure amministrative. Ne raccomanda l'approvazione.

Dopo intervento del Sottosegretario Mazza, che dichiara di concordare col Relatore, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva senza modificazioni l'articolo unico del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506).

Il Presidente Scalfaro ricorda che la proposta di legge, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il deputato Miotti Carli Amalia, in sostituzione del Relatore, illustra il nuovo testo presentato in sostituzione di quello precedente con il quale si intende apportare alcune modifiche all'articolo 5 della legge istitutiva del Corpo di polizia femminile (si prevede un abbassamento dei limiti di età a 21 anni per le vice ispettrici e a 19 per le assistenti di polizia di terza classe rispetto al previsto limite di 24 anni; si stabilisce una estensione dei diploma di laurea validi per l'accesso a

quelli in scienze economiche, medicina o lettere e filosofia; si abolisce la condizione dello stato di nubilitato o di vedovanza; si predispone una opportuna revisione delle modalità dell'espletamento dei concorsi per le assistenti di polizia di terza classe).

In merito propone quindi di estendere rispettivamente a 35 e a 40 anni i limiti di età per la partecipazione ai citati concorsi per le assistenti e le ispettrici del Corpo di pubblica sicurezza.

Dopo interventi del Presidente Scalfaro, che dichiara di non condividere l'opportunità di tale modificazione che a suo avviso potrebbe consentire una indiscriminata estensione del principio, e dei deputati Dal Canton Maria Pia, Calabrò e Servadei ed infine del Sottosegretario Mazza, che dichiara di rimettersi alla Commissione, l'emendamento proposto è approvato.

Al termine della seduta, quindi, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il nuovo testo, modificato nel senso indicato, dell'articolo unico della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori TERRACINI e BITOSSÌ: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1955, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relativa a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2311).

Il Presidente Scalfaro ricorda che è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa il provvedimento che tende a stabilire espressamente, mediante interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, i criteri in base ai quali debbono essere accreditati nelle posizioni assicurative i perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e i loro familiari superstiti, per i periodi trascorsi in carcere, ai confini di polizia oppure all'estero.

Dopo interventi dei deputati Maulini e Servadei e del Sottosegretario Mazza, che si dichiarano favorevoli al provvedimento, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva senza modificazioni l'articolo unico della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI: « Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi " Don Carlo Gnocchi " » (2333).

Il Relatore Dal Canton Maria Pia riassume brevemente i precedenti della discussione e

raccomanda l'approvazione del provvedimento inteso a predisporre lo stanziamento di un contributo annuo al Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » erogabile all'Unione Italiana Ciechi, che detto Centro ha istituito e che attualmente dirige e sostiene. Ricorda inoltre l'opportunità di apportare, aderendo al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), una modificazione al provvedimento stesso per quanto concerne il dispositivo di copertura previsto dall'articolo 3.

Dopo intervento del Sottosegretario Mazza, che dichiara di non opporsi all'accoglimento della proposta di legge, la Commissione, approvata senza modificazione gli articoli 1 e 2, approva l'articolo 3 nel nuovo testo predisposto dal Relatore.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLÒ ed altri: « Distacco della borgata « Lido di Follonica » del comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto » (1811).

Su proposta del deputato Maulini e dopo interventi del deputato Servadei, del Sottosegretario Mazza e del Presidente Scalfaro, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta la discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965; ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Micara.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera b) della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (*Parere alla I Commissione*) (669).

Dopo la relazione favorevole del deputato Dossetti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al nuovo testo predisposto dalla I Commissione (Affari Costituzionali).

PROPOSTA DI LEGGE:

DOSI: « Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Parere alla XIV Commissione*) (2490).

Dopo la relazione favorevole del deputato Cattaneo Petrinì Giannina ed interveni del deputato Borsari e del Sottosegretario Mazza, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge perché intesa ad alleviare ad un tempo le finanze dei comuni e a garantire il mantenimento dei diritti acquisiti delle ostetriche con la legge 15 febbraio 1963, n. 151, a condizione che si attuino tutte quelle provvidenze amministrative e legislative che sono necessarie a configurare adeguatamente e modernamente il servizio senza ledere le giuste aspettative professionali e previdenziali della categoria interessata.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LUCA ANGELO ed altri: « Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (2729).

Il Relatore Mattarelli Gino illustra favorevolmente il provvedimento che si prefigge di aggiornare i ruoli organici del personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. Quindi, su sua proposta, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MORO ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2694).

Su proposta del Relatore Mattarelli Gino, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (*Urgenza*) (938).

Il Presidente Ermini rammenta che nella precedente seduta del 24 novembre la Commissione aveva approvato tutti gli articoli del provvedimento e — con riserva di rimetterla alla V Commissione bilancio per il parere — una nuova formulazione dell'articolo 24, relativo alla copertura finanziaria.

Poiché la Commissione bilancio non è stata in grado di esprimere in tempo debito il parere, che sarà peraltro trasmesso direttamente all'Assemblea, la Commissione approva l'articolo 24 nella seguente nuova formulazione proposta dai deputati Codignola e Rosati:

« Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istruzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché, per i giardini di infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

La Commissione da quindi mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Il deputato Scionti preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte del suo gruppo.

A far parte del Comitato dei nove sono chiamati i deputati Ermini, Rampa, Buzzi, Savio Emanuela, Levi Arian Giorgina, Scionti, Codignola, Giugni Lattari Jole e Giomo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

AGRICOLTURA (XI)

Esame preliminare bilancio.

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1965, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

Seguito dell'esame preliminare dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1966 (*Parere alla V Commissione*).

Il Presidente ricorda che continua l'esame preliminare della tabella n. 12, iniziato nella seduta del 16 novembre e proseguito in quelle del 17, 23 novembre e 1° dicembre.

Il deputato Bo si occupa particolarmente della cooperazione, specie nel settore vitivinicolo, chiedendo interventi pubblici per sostenere quelle cantine sociali che presentino situazioni deficitarie o fallimentari; misure di assistenza tecnica, finanziarie e di controllo e una serie di investimenti pubblici, rendendo operanti le leggi già in vigore e utilizzando i finanziamenti del F.E.O.G.A.

Dichiara che grosse iniziative di tipo industriale tendono a soffocare la cooperazione agricola, le cui prospettive, a suo parere, non appaiono positive proprio per l'assenza di un impegno del Governo.

Il deputato Mengozzi chiede che il Governo, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano verde, provveda a rifinanziare l'articolo 20 del vecchio Piano verde, per garantire l'erogazione dei crediti di esercizio alle varie iniziative a carattere cooperativo, che sono sorte sotto la spinta delle provvidenze erogate appunto attraverso la legge 2 giugno 1961, numero 454.

Il deputato Villani auspica che il Governo asseconi l'iter parlamentare dei provvedimenti relativi ai contratti di affitto dei fondi rustici. V'è a suo parere una esigenza di riordinamento nel settore dell'affittanza, anche in rapporto alle esigenze comunitarie.

Il deputato Stella, soffermandosi sul problema zootecnico, segnala la necessità di una chiarezza nelle impostazioni governative e la urgenza di un potenziamento della meccanizzazione, al fine di consentire un più razionale sviluppo di questo fondamentale settore dell'economia.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 7 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dal Senato*) — (2811);

Stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per l'anno finanziario 1966 (Tabella 17) — Relatore: De Pascalis.

Parere sul disegno di legge:

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (2606) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

Esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dal Senato*) — (2811);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1966 (Tabella 18) — Relatore: Mariani.

I Sottocommissione.

Martedì 7 dicembre, ore 15,30.

Parere sul disegno di legge:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2706) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sulle proposte di legge.

Senatori MORO ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2694) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Norme per il riordinamento del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2729) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1506) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

BELCI ed altri: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera B), della legge 22 dicembre 1960, n. 1660 (669) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Martedì 7 dicembre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CODIGNOLA e BORGHI: Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta (2350)

— Relatore: Romanato — (*Parere della I Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dal Senato*) (2811);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966 (Tabella 6) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Berté.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 20.